



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Alle colleghe e ai colleghi
Alle Vice Procuratrici onorarie e ai Vice Procuratori Onorari

S E D E

OGGETTO: pena sospesa ai sensi dell'art. 165, quinto comma, c.p.p.

1. L'art. 165, quinto comma, c.p.

L'art. 165, quinto comma, come modificato dalla l. n. 69/2019 prevede *“Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.”*

Al par. 12.2. delle Linee guida della Procura del 31 luglio 2019, nell'imminenza dell'entrata in vigore della nuova disposizione, si prevedeva:

“12.2. Le linee guida adottate e i provvedimenti esecutivi. La norma, assai scarna, si applica ai fatti commessi dal 9 agosto 2019. Si richiederà alla Regione Lazio un elenco delle associazioni potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione. I magistrati di udienza chiederanno l'applicazione della nuova norma quando applicabile, invitando il Giudice a fissare il termine per l'esecuzione dell'adempimento da parte del condannato. L'Ufficio esecuzione procederà come in tutti i casi di sospensione condizionale subordinata a determinati adempimenti, con le opportune richieste in caso di provvedimenti non esaustivi emessi dal Giudice della Cognizione.”

La scarsa applicazione di questa disposizione non ci ha spinto a procedere ad ulteriori approfondimenti, oggi necessari in considerazione delle prime applicazioni del nuovo istituto.

2. La recidiva nei delitti di violenza di genere, i Centri sui percorsi trattamentali operanti nel Lazio (compreso il circondario di Tivoli)

È utile, in generale, fare riferimento alla *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime,*



approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella seduta del 16 febbraio 2022¹ (che si allega).

Si è accertato, poi, che, pur se non esistono attualmente presso la Regione Lazio elenchi di associazioni *potenzialmente in grado di organizzare i corsi in questione*, è stato accertato che la Regione Lazio ha partecipato utilmente a un avviso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, sulla base di un progetto presentato da tre Centri (allegato). Dunque, questi Centri possono costituire un punto di riferimento per l'applicazione della normativa in esame (allegato):

- Centro Prima Centro Prima - Centro uomini maltrattanti Roma: tel. del servizio +39 377 536 6270; info@centroprima.it. Ha una sede anche a Monterotondo
- Maschile Plurale info@maschileplurale.it
- Donna e politiche familiari Contatti - Donna e Politiche Familiari Telefono: 06 68809550
E-mail: info@donnaepolitichefamiliari.it

È utile, in assenza di dati normativi sul contenuto dei corsi, la lettura dell'elaborato percorso previsto dai citati centri, perfettamente rispondente ai criteri indicati dalla Relazione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

3. I criteri di riferimento per il consenso al patteggiamento

Alla luce delle problematiche emerse all'esito delle prime applicazioni della nuova normativa e all'esito della riunione con i colleghi del Gruppo Uno, direttamente interessati (con specifico riferimento alla manifestazione del consenso nel caso di richiesta di patteggiamento), si è convenuto di individuare alcuni criteri di riferimento per prestare il **consenso al patteggiamento con pena sospesa**, espresso generalmente dal PM assegnatario del fascicolo (e obbligatoriamente da questo PM nel caso di Vice Procuratore Onorario²).

Questi i criteri di riferimento per il consenso, nei casi previsti dall'art. 165, quinto comma c.p.³:

- a) la cessazione, ovviamente, dell'attività delittuosa per i reati abituali: maltrattamenti (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

¹ Si legge, ad esempio:

- *“Coloro che agiscono violenza contro le donne tendono ad atti aggressivi sempre più gravi e, in assenza di un intervento, recidivano nell'85 per cento dei casi. Le conseguenze della violenza sulla vita delle donne vittime sono gravi e hanno effetti sia immediati che a lungo termine. Inoltre, si traducono in sofferenza e traumi per i figli; ad aggravare ulteriormente questa dinamica, il comportamento violento può essere appreso dai figli e replicato, anche a distanza di molti anni. Secondo l'ISTAT (4) emerge che molti degli uomini autori sono stati a loro volta vittime o testimoni di violenza da bambini”;*
- *Quanto all'efficacia della partecipazione al corso “..La diminuzione del 50 per cento della recidiva appare come dato in linea con altre ricerche estere”.*

² Par. 30.4 del progetto organizzativo, parte relativa a *Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.* “...in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il V.P.O. d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al Magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il V.P.O. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal Magistrato professionale assegnatario del procedimento.”

³ L'espressa indicazione dell'istante di sopportare il costo del corso potrà essere tenuto presente. Allo stato, non si ritiene possa costituire causa di rigetto del consenso in considerazione del fatto che non sono presenti nella Regione Lazio corsi organizzati dal settore pubblico, dunque, frequentabili anche da chi è in condizione di assoluta e rigorosa impossibilità di sopportare il relativo costo. Questo tema dovrà essere affrontato eventualmente in fase esecutiva.



- b) in ogni caso (vale a dire per qualunque delitto indicato dall'art. 165, quinto comma, c.p. (cd. reati codice rosso o *violenza di genere*)⁴, un'attenta valutazione sul giudizio prognostico di astensione nel futuro dell'autore a commettere ulteriori reati, anche in considerazione dei dati sulla recidiva su indicati;
- c) la presenza nella richiesta dei seguenti requisiti:
- 1) l'espreso consenso dell'imputato che potrà ritenersi validamente dato dal difensore qualora vi sia procura speciale che prevede espressamente tale facoltà (nel caso di richiesta di giudizio abbreviato ovvero di patteggiamento);
 - 2) l'indicazione del centro ove si svolgerà il corso;
- d) l'espressa indicazione che il consenso è prestato solo qualora il Giudice provveda a quanto previsto supra lett. c) e indichi:
- 1) la durata del corso,
 - 2) il termine entro il quale il corso dovrà iniziare (decorrente ovviamente dal passaggio in giudicato della sentenza).

4. La pena sospesa applicata all'esito del giudizio

Qualora nel corso del giudizio (ordinario, abbreviato, direttissimo) si abbia modo di interloquire sulla richiesta avanzata dalla difesa ai sensi del citato articolo 165, quinto comma, c.p. si potranno utilizzare i criteri su indicati.

⁴ Si tratta dei reati di cui al citato art. 165, comma quinto, c.p., elencati nel progetto organizzativo alla nota del par. "20.2. L'assegnazione ordinaria (predeterminata e automatica)", per i quali è stata creata la materia Violenza di genere:

- a) **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.);
- b) **violenza sessuale, aggravata e di gruppo** (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- c) **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.);
- d) **corruzione di minorenne** (art. 609-quinquies c.p.);
- e) **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.);
- f) **lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate** ai sensi:
 - a. **dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**, vale a dire
 - i. contro l'ascendente o il discendente,
 - ii. quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,
 - iii. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
 - b. **dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**, vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - c. **dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**, vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
 - d. **dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
 - e. **dell'art. 577, secondo comma, c.p.**, vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

In ogni caso, **qualora il dispositivo della sentenza che applica l'art. 165, quinto comma, c.p. non tenga conto dei criteri su indicati** si procederà a segnalarlo al Procuratore della Repubblica per la valutazione dell'impugnazione.

5. Questioni relative alla fase esecutiva

Col collega Mimmo, responsabile dell'Ufficio esecuzione, saranno affrontati i temi di interesse della fase esecutiva.

6. L'opportuna rivalutazione nel tempo dei criteri individuati

Come sempre, la concreta applicazioni e la valutazione di ciascun pubblico ministero, appartenente o meno al Gruppo Uno, consentirà di affinare o modificare i criteri indicati.

Segnalo, infine, che è in discussione in Senato il disegno di legge 2530 che prevede, in parte, soluzioni normative a quanto indicato alla lett. a).

Cordiali saluti.

Tivoli, 18 luglio 2022

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto